

# AVVISO

**Il Municipio di Vernate richiama all'utenza le seguenti disposizioni, invitando al caloroso rispetto delle stesse.**

## **Art. 26 Normativa di piano regolatore:**

Le cinte e le siepi vive non possono superare i ml. 1.25 di altezza dal fondo. Ove queste ultime costeggiassero il campo stradale, esse dovranno essere piantate e mantenute a cm 50 dal ciglio.

Nelle zone dei nuclei di villaggio le opere di cinta non possono superare l'altezza di cui sopra (ml. 1.25).

Le opere di cinta di qualsiasi genere (muri, piantagioni, reti metalliche, steccati ecc.) lungo le strade devono essere realizzate in modo da non pregiudicare la sicurezza del traffico dei veicoli e dei pedoni.

## **Art. 141 Regolamento comunale**

I proprietari di terreni fronteggianti le strade comunali sono tenuti alla manutenzione dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti nel campo stradale.

## **Art. 38 Normativa di piano regolatore:**

Su tutto il comprensorio del Comune di Vernate sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere, salvo che nelle zone appositamente riservate dal Municipio, d'intesa con le autorità cantonali competenti o definite da una pianificazione d'ordine sovracomunale.

Risoluzione municipale No. 494 del 26 ottobre 2004.

IL MUNICIPIO

